



UFFICIO DELLE DOGANE DI FORLÌ-CESENA

BREXIT 2022

**Procedure ed adempimenti
doganali**

**Camera di Commercio della Romagna
Forlì-Cesena e Rimini**

22 marzo 2022



Santina Barilà – Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena



PROCEDURE DOGANALI E NOVITA' DAL 01.01.2022

01.01.2021

Entra in vigore l'**accordo siglato tra l'Unione Europea e il Regno Unito (TCA - Trade and Cooperation Agreement)** che definisce le condizioni della collaborazione tra le parti e le procedure da applicare all'import ed all'export delle merci.

Le difficoltà che le imprese hanno dovuto affrontare per adeguarsi ai nuovi requisiti e l'impatto della pandemia hanno portato il governo britannico ad un approccio graduale alle novità e ad una rimodulazione delle tempistiche sull'introduzione dei controlli e delle formalità doganali



L'Accordo raggiunto per l'uscita del Regno Unito dall'UE prevedeva una perfetta simmetria di gestione degli adempimenti sui due versanti del confine inglese.

In realtà dal 01.01.21 le importazioni da UK all'ingresso nella UE sono state trattate come normali operazioni di importazione con presentazione di una dichiarazione doganale completa e l'assolvimento della fiscalità.

Viceversa gli adempimenti doganali per le importazioni nel Regno Unito sono stati sospesi mediante le *delayed declarations* (dichiarazioni tardive) che hanno consentito agli operatori inglesi di predisporre la dichiarazione doganale ed assolvere alla fiscalità entro sei mesi dal passaggio del confine.



01.01.2022

La vera Brexit è realmente scattata il 1° gennaio 2022 con l'introduzione di **nuovi adempimenti e formalità** e il passaggio, quindi, da procedure di controllo meno rigorose ad un regime di pieno controllo frontaliero.

Da questa data per le Dogane inglesi non è più possibile rimandare l'analisi dei rischi e i controlli in quanto è venuto meno il **sistema doganale basato sulle dichiarazioni doganali tardive** quindi tutte le merci dovranno essere dichiarate immediatamente presso la dogana britannica.



Dal **01.01.22** chi esporta verso UK deve fornire tutti gli elementi e tutta la documentazione necessaria per consentire la presentazione immediata di una dichiarazione doganale completa al momento dell'introduzione dei beni nel territorio UK e per permettere quindi il pre-deposito dei dati nei sistemi UK.

La fiscalità doganale sarà assolta al momento dello sdoganamento a meno che l'importatore non sia in possesso di un'autorizzazione per il differimento dei dazi.



La dichiarazione doganale potrà essere presentata in due modalità:

- prima dell'ingresso della merce in UK fornendo, già al momento della partenza dall'UE, le istruzioni di sdoganamento import al dichiarante in Regno Unito.

È stato introdotto, quindi, l'obbligo per gli autotrasportatori di presentare al confine britannico il GRM (Goods Movement Reference). Si tratta di un codice di riferimento che comprende tutte le informazioni doganali, sanitarie, di sicurezza nonché i dati del veicolo e della rotta di trasporto.

Per ottenerlo è necessaria la registrazione alla piattaforma GVMS (Goods Vehicle Movement Service), il sistema di controllo per le merci trasportate via camion verso il Regno Unito, che consente il controllo automatizzato di tutte le importazioni sui porti abilitati.

- La piattaforma GVMS acquisisce le dichiarazioni pre-presentate e velocizza lo sdoganamento generando, appunto, il numero di riferimento in entrata GRM.

Sul sito della Dogana Inglese sono disponibili le istruzioni dedicate al GVMS e la lista aggiornata dei porti inclusi in tale sistema da gennaio 2022.



Oppure

- Emettendo un documento di transito presso la dogana di partenza dalla UE.

In tal caso la merce arriva direttamente presso la Dogana di destinazione indicata nel documento di transito.

Questa modalità comporta l'impegno di una garanzia da parte del dichiarante che verrà riaccreditata al momento della presa in carico del documento di transito presso la dogana di arrivo.



Le nuove procedure di importazione in Regno Unito comportano in termini pratici la necessità di conoscere, prima della partenza della merce, tutta una serie di dati relativi alla spedizione, tra cui i soggetti che effettuano il trasporto, chi si occupa dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione nella UE e di importazione in UK.

L'azione di tutti i soggetti coinvolti deve essere quindi necessariamente **coordinata** al fine di snellire le operazioni doganali e permettere il controllo frontaliero delle merci senza pregiudicare le tempistiche e l'efficienza delle spedizioni.



EORI

(ECONOMIC OPERATORS REGISTRATION AND IDENTIFICATION)

Dal momento che tutte le operazioni con il Regno Unito sono soggette alla normativa doganale, ogni operatore deve possedere un codice EORI.

Il codice EORI è il numero di registrazione ed identificazione degli operatori economici che deve essere usato nella compilazione delle dichiarazioni doganali.



EORI

Da chi viene rilasciato?

Gli operatori economici stabiliti in Italia sono registrati automaticamente nella banca dati EORI all'atto della presentazione della prima dichiarazione doganale

Diversamente, è rilasciato, su richiesta, dall'Autorità doganale dello Stato membro in cui l'operatore economico è stabilito.

Per l'Italia, dall'Agenzia delle Dogane previa compilazione di uno specifico modulo.



EORI

Chi può richiederlo?

- **Titolari di partita IVA** - il codice EORI sarà composto dal codice identificativo dello Stato membro che lo rilascia, ad es. “IT” seguito dalla partita IVA.
- **Privati** (non titolari di impresa o partita IVA) - in questo caso “IT” sarà seguito dal *codice fiscale*.

Si tratta di un codice che non ha scadenza e per verificarne la validità è possibile consultare l'apposita pagina sul sito della commissione europea



STATUS DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (AEO)

Dal 01.01.2021 le autorizzazioni AEO ottenute nel Regno Unito sono decadute e quindi non più valide così come quelle ottenute in Italia per eventuali sedi nel Regno Unito.

L'Accordo tra Regno Unito e UE all'art. 2 dell'Allegato *Customs-1 - operatori economici autorizzati* prevede il mutuo riconoscimento (MRA-Mutual Recognition Agreement) della figura dell'“Operatore Economico Autorizzato” AEO.

Quindi gli AEO riconosciuti come tali in Italia continueranno a beneficiare dei vantaggi collegati allo *status* anche nelle relazioni con il Regno Unito.

I vantaggi dell'Accordo di mutuo riconoscimento sono, però, riconosciuti solo ai soggetti titolari di autorizzazione AEOS (settore sicurezza art. 38.2 b del CDU) o comunque ai soggetti la cui autorizzazione prevede la componente sicurezza (ex autorizzazione Full).

Si tratta di uno strumento utile non solo per facilitare e accelerare gli adempimenti doganali, ma anche per supportare la valutazione dei rischi da parte dell'Autorità Doganale ed effettuare in modo più mirato la scelta delle merci da assoggettare ad ispezione.



STATUS DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (AEO)

Lo status di “Operatore Economico Autorizzato” (AEO) consiste in una certificazione di affidabilità doganale e di sicurezza attiva nell’Unione europea dal 1° gennaio 2008.

Gli operatori che soddisfano volontariamente tutta una serie di criteri operano in stretta collaborazione con le autorità doganali per garantire l’obiettivo comune della sicurezza della catena logistica.

Un soggetto AEO è quindi un operatore economico considerato affidabile per quanto riguarda le operazioni doganali svolte ed è pertanto autorizzato a godere di determinati vantaggi in tutta l’UE e di trattamenti prioritari negli scambi commerciali internazionali, consentendo di trovare un equilibrio tra l’esigenza del controllo, da un lato, e il bisogno di velocizzare i traffici, dall’altro.



STATUS DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (AEO)

Chi può diventare AEO?

Qualsiasi operatore economico stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea che nel corso delle proprie attività commerciali prende parte, a vario titolo, ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale (ad es. importatore, esportatore, spedizioniere, agente doganale, trasportatore, produttore, ecc.) può presentare domanda per l'ottenimento dello status di AEO.



STATUS DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (AEO)

L'autorizzazione AEO viene rilasciata dall'Autorità doganale sulla base di modelli stabiliti a livello unionale e utilizzando la metodologia **audit** anziché della verifica classica

I **requisiti** per la concessione di tale status riguardano:

- **conformità:** comprovata osservanza della normativa doganale e fiscale e assenza di reati gravi connessi con l'attività economica
- **sistema efficace di gestione delle scritture commerciali ed eventualmente relative ai trasporti:** dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso delle merci mediante un sistema contabile che consenta adeguati controlli doganali.



STATUS DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (AEO)

- **solvibilità:** sufficiente capacità finanziaria per far fronte ai propri impegni e rispetto, nei tre anni precedenti, degli obblighi finanziari e del pagamento dei dazi doganali
- **standard pratici di competenza o qualifiche professionali:** rispetto di una delle due condizioni (solo per l'autorizzazione AEOC)
- **standard di sicurezza:** esistenza di adeguati standard di sicurezza (solo per l'autorizzazione AEOS)



STATUS DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (AEO)

Sono previste 2 autorizzazioni valide in tutti gli SM:

➤ **AEOC**- settore semplificazione doganale

➤ **AEOS** - settore della sicurezza

I due tipi di autorizzazione sono tra loro cumulabili e, nel caso in cui il richiedente soddisfi i requisiti per ottenerle entrambe, viene rilasciata un'autorizzazione combinata, che garantisce il cumulo dei benefici previsti per le due tipologie. Si parla allora di AEOF (semplificazioni doganali/sicurezza)



STATUS DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (AEO)

Condizioni che il richiedente deve soddisfare per l'accettazione della richiesta di autorizzazione AEO :

- essere registrato presso l'autorità doganale (essere in possesso codice EORI)
- essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione
- presentare l'istanza all'Ufficio doganale competente per il luogo in cui è tenuta o è accessibile la sua contabilità principale ai fini doganali
- non aver ricevuto, nei tre anni precedenti la domanda, un provvedimento di annullamento o revoca di un'autorizzazione AEO
- presentare il questionario di autovalutazione



STATUS DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (AEO)

Lo status di AEO, con il nuovo CDU, rappresenta uno strumento centrale della normativa e delle procedure doganali in quanto i principi e requisiti richiesti per tutti gli istituti, le decisioni e le situazioni doganalmente rilevanti si riconducono a quelli previsti per il possesso dello status di AEO.

Di conseguenza se un titolare di certificato AEOC o AEOS presenta una domanda per una o più autorizzazioni, le autorità doganali non effettuano una nuova verifica delle condizioni che sono già state verificate in occasione del rilascio del certificato AEO.



STATUS DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (AEO)

Il titolare dello status di AEO gode di una serie di **vantaggi** tra cui:

- Accesso facilitato alle semplificazioni doganali
- Riduzione dei controlli fisici e documentali e trattamento prioritario delle spedizioni se selezionate a controllo
- Possibilità di chiedere un luogo specifico per il controllo doganale
- Utilizzo del logo comunitario AEO
- Mutuo riconoscimento con i Paesi Terzi aderenti (Norvegia, Svizzera, Giappone, Andorra, Stati Uniti, Cina e Regno Unito).



MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

L'Accordo tra UE e UK specifica nel Capitolo SPS (Misure sanitarie e fitosanitarie) le procedure volte a tutelare la difesa della vita e della salute dell'uomo, delle piante e degli animali.

Le condizioni di importazione della parte importatrice si applicano all'intero territorio della parte esportatrice.

Inoltre, la parte esportatrice garantisce che i prodotti, quali animali e prodotti di origine animale, piante e prodotti vegetali esportati nell'altra parte, soddisfino le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie della parte importatrice.



CERTIFICAZIONI SANITARIE E FITOSANITARIE

Sono documenti ufficiali che confermano che i prodotti soddisfano i requisiti sanitari e fitosanitari del paese di destinazione e devono accompagnare la spedizione.

È responsabilità dell'esportatore ottenere le certificazioni dall'autorità competente del paese di origine.

Per gli animali vivi e la maggior parte dei prodotti di origine animale, ad esempio, sarà richiesta l'ispezione di un veterinario ufficiale al fine di verificare che la spedizione soddisfi i requisiti sanitari del paese di destinazione.

Come regola generale, tutti i prodotti ad uso alimentare trasformati hanno perso la possibilità di essere vettori di organismi nocivi e pertanto non rientrano nelle disposizioni fitosanitarie e non necessitano di certificazione fitosanitaria.



▪ **Certificato sanitario per l'esportazione** è richiesto prevalentemente per i prodotti animali e animali vivi al fine di attestare che gli stessi rispettano i requisiti zoosanitari, igienico-sanitari e di processo stabiliti dal Paese di destinazione.

I certificati sanitari sono emessi dal servizio veterinario competente sullo stabilimento produttore.



Certificato fitosanitario è richiesto per le piante e i prodotti vegetali e certifica che la merce ispezionata è considerata esente dalla quarantena e da altri parassiti e che è conforme alle normative fitosanitarie

Il certificato fitosanitario può essere rilasciato solo ed esclusivamente dagli ispettori fitosanitari operanti presso i Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio.

Nei rapporti con il Regno Unito l'esportatore dovrà richiedere, prima della partenza della merce, il certificato sanitario/fitosanitario all'autorità competente del paese di origine della UE e dovrà inviarne copia all'importatore ai fini della pre-notifica.



Per la merce che viaggia con certificati sanitari e fitosanitari è previsto **l'obbligo di pre-notificare** le importazioni in Gran Bretagna sul sistema IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System) (Sistema di importazione di prodotti, animali, cibo e mangimi).

L'esportatore UE fornisce all'importatore UK copia elettronica del certificato sanitario/fitosanitario che sarà caricato su IPAFFS (Sistema di importazione di prodotti, animali, cibo e mangimi) a cura dello stesso importatore UK per la pre-notifica della spedizione. Il certificato sanitario originale viaggia con la spedizione.



Solo nel caso di esportazione di **prodotti di origine animale sottoposti a misure di salvaguardia** (ad esempio prodotti che provengono da zone dove si è diffusa una malattia che si possa trasmettere dagli animali all'uomo), l'importatore UK deve fornire all'esportatore UE il numero di notifica univoco (UNN) da aggiungere al certificato sanitario.

Le altre merci non soggette a misure di salvaguardia (alimenti composti inclusi), sottoprodotti di origine animale, alimenti di origine non animale, piante e prodotti vegetali, non hanno bisogno di alcun numero di notifica univoco UNN.



Alcune novità per quanto riguarda i controlli sui prodotti agroalimentari **sono state posticipate al 1° luglio 2022** e non al 01.01.22.

Da tale data le merci dovranno entrare in Gran Bretagna attraverso uno specifico posto di controllo frontaliero (BCP Border Control Post).

L'introduzione dei requisiti di pre-notifica, delle certificazioni e dei controlli documentali e fisici ai BCP, sarà effettuata per tipologia di prodotto da luglio a novembre 2022 come segue:



Dal 01 luglio 2022:

- Prodotti di origine animale sottoposti a misure di salvaguardia
- Tutte le piante e i prodotti vegetali regolamentati
- Tutta la carne e i prodotti a base di carne
- Tutti gli altri alimenti ad alto rischio che non sono di origine animale



Dal 01 settembre 2022:

Tutti i latticini

Dal 01 novembre 2022:

Tutti gli altri prodotti di origine animale regolamentati compresi i prodotti compositi e i prodotti della pesca

Controlli fisici sugli animali vivi avranno luogo presso posti di controllo frontaliere designati dove è operativa una struttura al punto di ingresso. In assenza di un BCP designato i controlli rimarranno a destino fino a quando non sarà operativo un numero sufficiente di BCP.



L'attuale situazione concernente le procedure e condizioni sanitarie di importazione in UK per tipologia di prodotti alimentari è rappresentata nella seguente tabella estratta dal sito ufficiale del Ministero della Salute:

	Dal 01/01/2021	Dal 01/01/2022	Dal 01/07/2022
<p>POAO</p> <p>Prodotti di origine Animale (in questa definizione sono inclusi anche i Prodotti Composti)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Documentazione commerciale 	<ul style="list-style-type: none"> Pre-notifica su IPAFFS Documentazione commerciale 	<ul style="list-style-type: none"> Pre-notifica su IPAFFS Certificato sanitario Controlli al BCP
<p>POAO under SGM</p> <p>Prodotti di origine animale sottoposti a misure di salvaguardia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pre-notifica su IPAFFS UNN Certificato sanitario 	<ul style="list-style-type: none"> Pre-notifica su IPAFFS UNN Certificato sanitario 	<ul style="list-style-type: none"> Pre-notifica su IPAFFS UNN Certificato sanitario Controlli al BCP
<p>HRFNAO</p> <p>Prodotti non di origine animale ad alto rischio</p>		<ul style="list-style-type: none"> Pre-notifica su IPAFFS 	<ul style="list-style-type: none"> Pre-notifica su IPAFFS Controlli al BCP Certificazione (se prevista)
<p>High Risk ABP</p> <p>ABP: sottoprodotti di origine animale non destinato al consumo umano</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pre-notifica su IPAFFS Documentazione commerciale 	<ul style="list-style-type: none"> Pre-notifica su IPAFFS Documentazione commerciale 	<ul style="list-style-type: none"> Pre-notifica su IPAFFS Certificato sanitario Controlli al BCP
<p>Low Risk ABP</p> <p>ABP: sottoprodotti di origine animale non destinato al consumo umano</p>	<ul style="list-style-type: none"> Documentazione commerciale 	<ul style="list-style-type: none"> Pre-notifica su IPAFFS Documentazione commerciale 	<ul style="list-style-type: none"> Pre-notifica su IPAFFS Certificato sanitario Controlli al BCP

Tipologia di prodotto di OA	Dal 01.07.2022	Dal 01.09.2022	Dal 01.11.2022
Carne e prodotti a base di carne	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pre-notifica su IPAFFS ▪ Certificato sanitario ▪ Controlli al BCP 		
Prodotti lattiero caseari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pre-notifica su IPAFFS ▪ Documentazione commerciale 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pre-notifica su IPAFFS ▪ Certificato sanitario ▪ Controlli al BCP 	
Tutti gli altri POAO compresi i prodotti composti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pre-notifica su IPAFFS ▪ Documentazione commerciale 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pre-notifica su IPAFFS ▪ Certificato sanitario ▪ Controlli al BCP



PRODOTTI BIOLOGICI

L'accordo stabilisce il riconoscimento reciproco dell'attuale legislazione per tutte le categorie di prodotti biologici.

Alimenti e mangimi certificati come biologici nell'UE continueranno ad essere accettati come tali in Gran Bretagna fino al 31 dicembre 2023 (e viceversa).

Come misura temporanea, i prodotti biologici esportati dall'UE verso il Regno Unito non richiederanno il certificato d'ispezione (COI) fino al 1° luglio 2022.

Da tale data i prodotti biologici importati in Gran Bretagna dovranno essere accompagnati dal certificato di ispezione (COI) emesso dall'Organismo di controllo dell'esportatore europeo.



PRODOTTI BIOLOGICI

Le aziende britanniche che vorranno esportare prodotti biologici in EU, potranno farlo esclusivamente ottenendo la certificazione da parte di uno degli Organismi di Controllo UK che la Commissione europea ha riconosciuto ai fini dell'equivalenza.

Le aziende italiane che acquistano prodotti biologici provenienti dalla Gran Bretagna dovranno, pertanto, essere certificate per l'attività di importazione e la merce in ingresso dovrà essere accompagnata da un COI emesso in TRACES, così come avviene già per tutti gli altri prodotti biologici importati dai Paesi Terzi.



VINO

I vini dell'Unione Europea già prodotti all'entrata in vigore del TCA potranno essere immessi sul mercato del Regno Unito senza modifiche alle procedure fino al **30 aprile 2023**.

Dal **1° maggio 2023** le etichette dovranno recare l'indicazione di un importatore/ imbottigliatore/FBO situato nel Regno Unito.

FBO(Food Business Operator) è un operatore del settore alimentare che ha la responsabilità legale per l'immissione di un prodotto sul mercato.



MARCHIO CE/UKCA

Valutando l'impatto della pandemia nel settore commerciale, già il 24 agosto 2021 il Governo inglese ha annunciato una proroga al riconoscimento del marchio CE al 1° gennaio 2023 aggiungendo un anno alla scadenza originale.

A partire dal 1° gennaio 2023, il governo del Regno Unito non riconoscerà più il marchio CE per l'accesso al mercato britannico ma sarà prescritto il nuovo marchio UKCA (U.K. Conformity Assessed) che attesta che il prodotto è conforme a tutti i requisiti legislativi vigenti nel Regno Unito e che le procedure di valutazione della conformità sono state completate con successo.

Il marchio UKCA, al contrario, non sarà riconosciuto dall'UE, il che significa che una macchina con solo il marchio UKCA non sarà considerata marcata CE e quindi non potrà essere immessa sul mercato comunitario.



LA NUOVA ORIGINE DELLE MERCI

L'Accordo di libero scambio tra UE e UK (Trade and Cooperation Agreement) ha stabilito il divieto, per il Regno Unito e per l'Unione Europea, di applicare dazi doganali alle merci che si muovono da una parte all'altra.

Tale divieto non rappresenta, tuttavia, un automatico annullamento dei diritti di confine per tutti gli scambi tra i due Paesi, ma trova **applicazione esclusivamente nei confronti dei prodotti che soddisfano tutte le condizioni per poter essere considerati di “origine preferenziale” UE o UK.**



LA NUOVA ORIGINE DELLE MERCI

L'azzeramento dei dazi è subordinato, infatti, al riconoscimento di due distinti presupposti:

- da un punto di vista sostanziale, è necessario che il prodotto rispetti integralmente le regole di origine preferenziale stabilite dall'Accordo
- da un punto di vista procedurale, il bene deve essere accompagnato da un'attestazione dell'origine.



LA NUOVA ORIGINE DELLE MERCI

Regole

Articolo ORIG.3 - Prescrizioni generali

Ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale ad opera di una parte ad una merce originaria dell'altra parte, a norma del presente accordo, sono considerati originari dell'altra parte i seguenti prodotti, purché soddisfino tutte le altre prescrizioni applicabili del presente capo:

- a) i prodotti interamente ottenuti in tale parte
- b) i prodotti fabbricati in tale parte esclusivamente a partire da materiali originari di tale parte; e
- c) i prodotti fabbricati in tale parte incorporando materiali non originari, purché soddisfino le prescrizioni della lavorazione sufficiente



LA NUOVA ORIGINE DELLE MERCI

L'Accordo prevede, inoltre, una regola “di tolleranza”, per cui, in alcune ipotesi, anche i prodotti che non abbiano subito una lavorazione sufficiente ai sensi dell'allegato ORIG-2 (regole di origine specifiche per prodotto), possono beneficiare del dazio zero. Ad esempio, per i prodotti agroalimentari è necessario che il peso dei materiali non originari non superi il 15% del peso totale del prodotto finale.

Per la maggior parte dei beni, a esclusione dei prodotti tessili, invece, è necessario che il valore dei materiali non originari impiegati nella produzione non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del bene finale. (Articolo ORIG.6 – Tolleranze)



LA NUOVA ORIGINE DELLE MERCI

Vi sono poi una serie di **lavorazioni considerate sempre “insufficienti”** ai fini dell’acquisizione dell’origine preferenziale.

Ad esempio operazioni di conservazione, lavaggio, pulitura, etichettatura o di mero assemblaggio, **non consentono** di conferire al prodotto il carattere originario.



LA NUOVA ORIGINE DELLE MERCI

Le prove

Per fruire dell'esenzione dai dazi l'operatore deve certificare l'origine preferenziale dei prodotti importati.

Al riguardo, l'Accordo prevede due diverse modalità di prova:

- un'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario;

in alternativa

- la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell'importatore.



LA NUOVA ORIGINE DELLE MERCI

Nel primo caso, l'esportatore autocertifica l'origine preferenziale direttamente in fattura o in un altro documento di accompagnamento della merce.

Si evidenzia che l'esportatore è responsabile della correttezza delle informazioni fornite (art. ORIG.19).

In particolare, l'operatore deve acquisire le dichiarazioni dei fornitori che attestano l'origine dei materiali impiegati nella fabbricazione della merce (allegato ORIG.3).



LA NUOVA ORIGINE DELLE MERCI

TESTO dell'attestazione di origine:

“L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. riferimento esportatore ...) dichiara che eccetto nei casi chiaramente indicati, tali prodotti sono di origine preferenziale ...”

Per gli esportatori italiani la possibilità di inserire nella fattura la dichiarazione di origine preferenziale è riconosciuta soltanto a chi è iscritto alla **Banca Dati Rex**.



LA NUOVA ORIGINE DELLE MERCI

Nel secondo caso, **la conoscenza da parte dell'importatore che un prodotto è originario** della parte esportatrice è basata su informazioni che dimostrano che il prodotto è originario e conforme alle prescrizioni di cui all'art. ORIG. 21.